



SRA – ACA12 – COLTURE A PERDERE, CORRIDOI ECOLOGICI, FASCE ECOLOGICHE

REGOLE GENERALI

Se per un determinato impegno agro-climatico-ambientale sono stati individuati uno o più impegni pertinenti di condizionalità, nella colonna “Base giuridica della penalizzazione” è richiamato l’art. 13 del decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024, che stabilisce le conseguenze della violazione contestuale dell’impegno agro-climatico-ambientale e di un pertinente impegno di condizionalità.

I requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale devono essere rispettati solo se hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati. Tale pertinenza è definita a livello di PSP 2023-2027.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

SRA12 - Tipologia dei beneficiari

CR01	Agricoltori singoli e associati
CR02	Altri gestori del territorio
CR03	Enti pubblici gestori di aziende agricole

SRA12 – Altri criteri di ammissibilità

Azione 12.1 - Colture a perdere

CR04	Destinare almeno l'1% della SAU aziendale a seminativi e, comunque, almeno 0,5 ettari per la realizzazione di aree coltivate per l'alimentazione/rifugio della fauna selvatica
CR06	Le coltivazioni a perdere oggetto di impegno non devono ricadere in aree in cui è praticata la caccia. In attesa della completa definizione, digitalizzazione e acquisizione nel Geoportale regionale delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, sono ammissibili soltanto le aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione o dalle Province (legge regionale 19/2009)

In base al principio generale che vieta di finanziare due volte uno stesso intervento, non possono essere oggetto di sostegno colture a perdere beneficiarie di altri finanziamenti.

Azione 12.2 - Corridoi e fasce ecologiche

CR05	Destinare almeno l'1% della SAU aziendale a seminativi e, comunque, almeno 0,5 ettari alla costituzione di superfici inerbite di collegamento ecologico discontinuo alla rete di boschi (pietre di guado) o di fasce ecologiche ai margini degli appezzamenti per favorire ambienti per l'avifauna e l'entomofauna.
-------------	---

Tipologia dei beneficiari	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR01 Agricoltori singoli o associati CR02 Altri gestori del territorio CR03 Enti pubblici gestori di aziende agricole	Verifica con i dati presenti in fascicolo	Amministrativo (informatico)	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione	Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
In fase di presentazione della domanda di pagamento			Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio e per le annualità precedenti		

Altri criteri di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
Azione 12.1 - Colture a perdere								
CR04 Destinare almeno l'1% della SAU aziendale a seminativi e, comunque, almeno 0,5 ettari per la realizzazione di aree coltivate per l'alimentazione/rifugio della fauna selvatica.	Verifica con i dati presenti in fascicolo/ domanda <i>Se durante un controllo in loco si rileva che una coltura a perdere non si è sviluppata o la sua densità di coltivazione risulta insufficiente, si applicano le penalità relative all'elemento di controllo IO1.2-O</i>	Amministrativo (informatico)	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione	Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024 art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio e per le annualità precedenti	
CR06 Le coltivazioni a perdere oggetto di impegno non devono ricadere in aree in cui è praticata la caccia. <i>Fino alla completa definizione, digitalizzazione e acquisizione nel Geoportale regionale delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, sono ammissibili soltanto le aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione o dalle Province (legge regionale 19/2009)</i>	Verifica con i dati presenti in fascicolo/ domanda	Amministrativo (informatico)	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità (nel caso di rifiuto del sostegno).	Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024 art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio e per le annualità precedenti, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità (nel caso di rifiuto del sostegno).	

Azione 12.2 - Corridoi e fasce ecologiche								
CR05 Destinare almeno l'1% della SAU aziendale a seminativi e, comunque, almeno 0,5 ettari alla costituzione di superfici inerbite di collegamento ecologico discontinuo alla rete di boschi (pietre di guado) o di fasce ecologiche ai margini degli appezzamenti per favorire ambienti per l'avifauna e l'entomofauna.	Verifica con i dati presenti in fascicolo/ domanda. <i>Se durante un controllo in loco si rileva che l'inerbimento non si è sviluppato o la sua densità di coltivazione risulta insufficiente, si applicano le penalità relative all'elemento di controllo IO2.5-A</i>	Amministrativo (informatico)	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione	Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024 art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio e per le annualità precedenti	

IMPEGNI

AZIONE 12.1 – COLTURE A PERDERE

Impegno I01.1	Mantenere per tutto il periodo di impegno la quota % della superficie aziendale a seminativo indicata nella domanda iniziale per la realizzazione di aree coltivate per l'alimentazione/rifugio della fauna selvatica. L'incidenza della superficie oggetto di impegno (SOI) sulla SAU a seminativo non deve scendere al di sotto del valore risultante al termine dell'istruttoria della domanda di aiuto.							
Pertinenti impegni di condizionalità	-							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.1 L'incidenza della superficie oggetto di impegno (SOI) sulla SAU a seminativo non deve scendere al di sotto del valore risultante al termine dell'istruttoria della domanda di aiuto (valore di riferimento per gli anni successivi del periodo di impegno).	Amministrativo	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In riferimento a una domanda di pagamento, viene accertato che l'incidenza % della SOI sulla SAU aziendale a seminativo è scesa al di sotto del valore risultante al termine dell'istruttoria della domanda di aiuto	Azione	La diminuzione dell'incidenza della SOI sulla SAU a seminativo può essere dovuta alla diminuzione della SOI e/o all'aumento della SAU a seminativo. La penalità è più elevata se, contestualmente alla diminuzione dell'incidenza sulla SAU a seminativo, la SOI è scesa al di sotto del 95% del valore di riferimento Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>bassa:</i> la SOI ammessa è almeno pari al 95% della SOI ammessa per la domanda di aiuto; <i>media:</i> la SOI ammessa è inferiore al 95% e almeno pari all'80% della SOI ammessa per la domanda di aiuto Durata: come gravità <i>Come previsto dal CSR, se durante il periodo di impegno la SOI ammessa scende al di sotto dell'80% della SOI ammessa per la domanda di aiuto (cioè se la riduzione è superiore al 20%), l'impegno decade.</i>		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

Impegno I01.2	<p>Seminare ogni anno almeno due specie erbacee da mantenere in coltura, non raccolte, almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo in caso di semina autunnale e almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo in caso di semina primaverile. Le due o più colture prescelte possono variare durante il periodo impegno. Il beneficiario deve conservare idonea documentazione fiscale, ai fini dei controlli, a riscontro dell'acquisto delle sementi. La quantità di seme/ha deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico) deve essere curato il buon esito delle colture a perdere, affinché possano determinare un effettivo beneficio ambientale. Sui terreni oggetto dell'azione devono essere coltivate almeno due fra le colture indicate nelle disposizioni applicative dell'intervento. Le colture a semina primaverile devono essere seminate entro il 15 maggio . Nelle singole parcelle o strisce può essere presente anche una sola coltura. Le due o più colture prescelte possono variare da un anno all'altro del periodo di impegno.</p> <p>Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in appezzamenti o strisce, anche a margine di appezzamenti coltivati per scopi produttivi a condizione che siano ben distinguibili da questi. Ciascun appezzamento o striscia deve avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 5 m. Le superfici oggetto di impegno devono essere distanti almeno 30 metri le une dalle altre.</p> <p>La quantità di seme per ettaro deve essere quella indicata dal produttore della semente. La densità di coltivazione deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico) ne deve essere curato il buon esito, affinché possano fornire un effettivo contributo a favore della biodiversità.</p> <p>La documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi, insieme con i cartellini dei produttori del seme, deve essere allegata alle domande di aiuto e di pagamento e conservata in azienda fino alla scadenza del periodo di impegno. La semente utilizzata deve essere conforme alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021.</p>							
Pertinenti impegni di condizionalità	-							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<p>I01.2-A</p> <p>La documentazione di acquisto delle sementi e i cartellini dei produttori del seme devono essere allegati alle domande di aiuto e di pagamento</p>	Amministrativo	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Qualora la documentazione allegata alla domanda non risulti completa e leggibile, il richiedente deve trasmettere a sistema la necessaria documentazione integrativa entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio istruttore.	La presenza degli allegati in oggetto è verificata da un controllo informatico in fase di compilazione della domanda. L'inadempienza può verificarsi in caso di incompletezza o illeggibilità o non pertinenza dei documenti allegati alla domanda.	Azione	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

<p>I01.2-B La documentazione di acquisto delle sementi e i cartellini dei produttori del seme devono essere conservati in azienda fino alla scadenza del periodo di impegno.</p>	<p>in loco (documentale)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>La documentazione mancante all'atto del controllo in loco deve essere fornita all'Ufficio istruttore entro 10 giorni dalla data del controllo in loco.</p>	<p>La documentazione di acquisto delle sementi e/o i cartellini dei produttori del seme, in tutto o in parte, non sono disponibili in azienda all'atto del controllo in loco</p>	<p>Azione</p>	<p>Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>
<p>I01.2-C Sulle superfici oggetto di impegno devono essere coltivate colture incluse fra quelle indicate nelle disposizioni applicative. La semente deve essere conforme alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021</p>	<p>Amministrativo e in loco (documentale e visivo)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>Sulla SOI o su parte di questa non è stata coltivata alcuna coltura fra quelle indicate nelle disposizioni applicative e/o è stata utilizzata semente non conforme alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021</p>	<p>SOI interessata dalla violazione SOI rimanente</p>	<p>Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione - <u>Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è fino al 40%</u>, riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: in base all'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale: bassa: incidenza >3% e fino al 10% media: incidenza >10% e fino al 25% alta: incidenza >25% e fino al 40% Gravità: come entità Durata: come entità - <u>Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è >40%</u>, esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>

I01.2-D Sulla SOI, considerata nel suo insieme, devono essere coltivate almeno due colture fra quelle indicate nelle disposizioni applicative	Amministrativo e in loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Sulla SOI, considerata nel suo insieme, è stata coltivata una sola fra le colture indicate nelle disposizioni applicative	Azione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I01.2-E La quantità di seme per ettaro deve essere almeno pari a quella indicata dal produttore della semente (quantità di riferimento)	Amministrativo e in loco (documentale)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	La quantità di seme utilizzata, risultante dalla documentazione di acquisto, è inferiore alla quantità di riferimento (corrispondente alla quantità per ettaro indicata dal produttore della semente)	Azione	- <u>se la quantità di seme utilizzata è almeno pari al 50% della quantità corrispondente alla SOI</u> (in base alla quantità/ha di riferimento), riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>bassa:</i> la quantità utilizzata è inferiore al 90% e almeno pari all'80% della quantità di riferimento; <i>media:</i> la quantità utilizzata è inferiore all'80% e almeno pari al 65% della quantità di riferimento <i>alta:</i> la quantità utilizzata è inferiore al 65% e almeno pari al 50% della quantità di riferimento Durata: come gravità - <u>se la quantità di seme utilizzata è inferiore al 50% della quantità corrispondente alla SOI</u> , esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I01.2-F Ciascuna parcella oggetto di impegno deve avere una superficie almeno pari a 500 mq <i>Una parcella oggetto di impegno può includere più appezzamenti o strisce contigue, destinati a colture a perdere anche diverse tra loro.</i>	Amministrativo e in loco	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	La superficie di una o più parcelle oggetto di impegno è inferiore a 500 mq	Una o più parcelle oggetto di impegno interessate dalla violazione	- <u>Se la superficie della parcella oggetto di impegno è ≥ 100 mq e < 500 mq</u> , riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>bassa:</i> superficie ≥ 300 mq e < 500 mq <i>media:</i> larghezza ≥ 100 mq e < 300 mq Durata: come gravità - <u>Se la superficie della parcella oggetto di impegno è < 100 mq</u> , esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

<p>I01.2-G Ciascuna parcella oggetto di impegno deve avere una superficie non superiore a 4.000 mq . <i>Una parcella oggetto di impegno può includere più appezzamenti o strisce contigui, destinati a colture a perdere anche diverse tra loro.</i></p>	<p>Amministrativo e in loco</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>La superficie di una o più parcelle oggetto di impegno è superiore a 4.000 mq</p>	<p>Una o più parcelle oggetto di impegno interessate dalla violazione</p>	<p>- <u>Se la superficie della parcella oggetto di impegno è >4.000 e <=10.000 mq</u>, si applica una riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>bassa:</i> superf. >4.000 mq e fino a 7.000 mq <i>media:</i> superf.>7.000 mq e fino a 10.000 Durata: come gravità</p> <p>- <u>Se la superficie della parcella oggetto di impegno è >10.000 mq:</u> per i primi 10.000 mq oggetto di impegno, si applica una riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità media Durata: media; per la parte eccedente i 10.000 mq, si applica l'esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>
<p>I01.2-H Ciascuna parcella oggetto di impegno deve avere una larghezza minima di 5 metri. <i>Una parcella oggetto di impegno può includere più appezzamenti o strisce contigui, destinati a colture a perdere anche diverse tra loro.</i></p>	<p>Amministrativo e in loco</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>Una o più parcelle oggetto di impegno hanno una larghezza inferiore a 5 m</p>	<p>Una o più parcelle oggetto di impegno interessate dalla violazione</p>	<p>- <u>Se la larghezza della parcella è >=2 m e <5 m:</u> riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>bassa:</i> larghezza ≥3,5 m e < 5 m <i>media:</i> larghezza ≥2 m e < 3,5 m Durata: come gravità</p> <p>- <u>Se la larghezza della parcella è <2 m</u> esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>

I01.2-I Le colture a perdere oggetto di impegno situate a margine di coltivazioni produttive devono essere ben distinguibili da queste.	Amministrativo e in loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Una coltura a perdere oggetto di impegno non è ben distinguibile da una coltura produttiva adiacente, in mancanza di un'evidente separazione che consenta di gestire in modo differenziato le due coltivazioni	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I01.2-L Le parcelle oggetto di impegno devono essere distanti almeno 30 metri le une dalle altre. <i>Una parcella oggetto di impegno può includere più appezzamenti o strisce contigui, destinati a colture a perdere anche diverse tra loro.</i>	Amministrativo e in loco	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Due o più parcelle oggetto di impegno sono distanti meno di 30 metri le une dalle altre.	Due o più parcelle oggetto di impegno interessate dalla violazione	<p>- Se la distanza fra due parcelle è ≥ 5 metri e < 30 metri, riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: bassa: distanza ≥ 20 m e < 30 m media: distanza ≥ 5 m e < 20 m Durata: come gravità</p> <p>- Se la distanza fra due parcelle oggetto di impegno è inferiore a 5 metri, le due parcelle si considerano come un'unica parcella ai fini del rispetto del limite massimo di 4.000 mq di superficie.</p> <p><i>Se una parcella oggetto di impegno è distante meno di 5 m da un'altra, e questa è distante meno di 5 m da una terza (e così via), le parcelle interessate si considerano come un'unica parcella, di estensione pari alla somma delle loro superfici ai fini del rispetto del limite massimo di 4.000 mq. (cfr Impegno I01.2-G e relative penalità)</i></p>		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I01.2-M Le colture a semina primaverile devono essere seminate entro il 15 maggio	Amministrativo e in loco (documentale)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Una o più colture a perdere a semina primaverile risultano seminate dopo il 15 maggio (es. in base alla documentazione di acquisto della semente)	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

<p>101.2-N Mantenere in campo le colture a perdere, non raccolte, almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo alla semina, in caso di semina autunnale e almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo alla semina, in caso di semina primaverile</p>	<p>in loco (visivo)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>Su una superficie oggetto di impegno la coltura a perdere è assente o è stata raccolta o trinciata o il terreno è stato lavorato durante il periodo di permanenza in campo richiesto dall'azione</p>	<p>SOI interessata dalla violazione</p>	<p>Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>
					<p>SOI rimanente</p>	<p>- Se l'<u>incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è fino al 40%</u>, riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: in base all'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale: <i>bassa:</i> incidenza >3% e fino al 10% <i>media:</i> incidenza >10% e fino al 25% <i>alta:</i> incidenza >25% e fino al 40% Gravità: come entità Durata: come entità - Se l'<u>incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è >40%</u>, esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</p>		

<p>101.2-O La densità di coltivazione deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Deve essere curato il buon esito delle colture a perdere.</p>	in loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In presenza della documentazione di acquisto del seme, la coltura a perdere è assente o ha una densità di coltivazione inferiore al 50% di quella ordinariamente adottata nelle coltivazioni con finalità produttive	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					SOI rimanente	<p>- <u>Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è fino al 40%</u>, riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: in base all'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale: <i>bassa:</i> incidenza >3% e fino al 10% <i>media:</i> incidenza >10% e fino al 25% <i>alta:</i> incidenza >25% e fino al 40% Gravità: come entità Durata: come entità</p> <p>- <u>Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è >40%</u>, esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</p>		

Impegno I01.3								
Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo di fertilizzanti, con la possibile eccezione di una fertilizzazione organica alla semina con letami, così come definiti all'art. 3, lettera e), del D.M. 25 febbraio 2016, esclusi gli assimilati ai letami di cui al n. 1) e 2).								
Pertinenti impegni di condizionalità								
RM fert sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d'acqua D.lgs 99/1992 disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura D.lgs 152/2006 disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10								
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.3 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo di fertilizzanti, con la possibile eccezione di una fertilizzazione organica alla semina con letami, così come definiti all'art. 3, lettera e), del D.M. 25 febbraio 2016, esclusi gli assimilati ai letami di cui al n.1) e al n. 2).	in loco (documentale e Visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Viene riscontrato un utilizzo non consentito su superfici oggetto di impegno (es. presenza di concimi distribuiti in copertura)	SOI interessata dalla violazione	- <u>In caso di distribuzione di fertilizzanti</u> (fatta salva la possibilità di una fertilizzazione alla semina con letami, esclusi gli assimilati), riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media - <u>In caso di distribuzione di fanghi in agricoltura o di gessi e carbonati di defecazione derivati da fanghi di depurazione</u> , esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)
Impegno I01.4								
Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari								
Pertinenti impegni di condizionalità								
CGO 7 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta								
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.4 Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari sulle superfici oggetto di impegno	in loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Viene riscontrato un utilizzo di prodotti fitosanitari su superfici oggetto di impegno (es. in base a registrazioni di impiego, presenza di erbe disseccate)	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>media:</i> il trattamento ha interessato una		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli

						coltura a perdere oggetto di impegno (per effetto deriva) soltanto per una fascia marginale contigua a una coltura produttiva <i>alta</i> : il trattamento è stato effettuato su una coltura a perdere oggetto di impegno Durata : come gravità		animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Impegno I01.5		Divieto di pascolamento sulle superfici oggetto di impegno e di qualsiasi altra utilizzazione della coltura anche per reimpiego aziendale.						
Pertinenti impegni di condizionalità		-						
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.5 Sulle superfici oggetto di impegno è vietato il pascolamento e qualsiasi altra utilizzazione delle colture a perdere, anche per reimpiego aziendale.	in loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Viene riscontrato un utilizzo a fini produttivi (anche per reimpiego aziendale) di una coltura a perdere oggetto di impegno	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					SOI rimanente	- <u>Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è fino al 40%</u> , riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità : in base all'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale: <i>bassa</i> : incidenza >3% e fino al 10% <i>media</i> : incidenza >10% e fino al 25% <i>alta</i> : incidenza >25% e fino al 40% Gravità : come entità Durata : come entità - <u>Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è >40%</u> , esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		

AZIONE 12.2 – CORRIDOI E FASCE ECOLOGICHE

<p>Impegno I02.1</p>	<p>Mantenere per tutto il periodo di impegno la quota % della superficie aziendale a seminativi (indicata nella domanda iniziale) a superfici inerbite di collegamento ecologico discontinuo alla rete di boschi (pietre di guado) o fasce ecologiche ai margini degli appezzamenti destinate alla creazione di ambienti per la fauna/entomofauna (corridoi o fasce ecologiche). L'incidenza della superficie oggetto di impegno (SOI) sulla SAU aziendale a seminativo non deve scendere al di sotto del valore risultante al termine dell'istruttoria della domanda di aiuto. Le parcelle o strisce oggetto di impegno, situate ad almeno 30 metri di distanza l'una dall'altra, devono avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 5 m. Le superfici oggetto di impegno devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento.</p>							
<p>Pertinenti impegni di condizionalità</p>	<p>BCAA 4 b) Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico "buono" o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza</p>							
<p>Elementi di controllo</p>	<p>Tipo di controllo</p>	<p>Epoca di controllo</p>	<p>Azioni correttive</p>	<p>Mancato rispetto dell'impegno</p>	<p>Livello di disaggregazione</p>	<p>Esclusioni / Riduzioni</p>	<p>Specifiche</p>	<p>Base giuridica della penalizzazione</p>
<p>I02.1-A L'incidenza della superficie oggetto di impegno (SOI) sulla SAU a seminativo non deve scendere al di sotto del valore risultante al termine dell'istruttoria della domanda di aiuto (valore di riferimento per gli anni successivi del periodo di impegno).</p>	<p>Amministrativo</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>In riferimento a una domanda di pagamento, viene accertato che l'incidenza % della SOI sulla SAU aziendale a seminativo è scesa al di sotto del valore risultante al termine dell'istruttoria della domanda di aiuto</p>	<p>Azione</p>	<p>La diminuzione dell'incidenza della SOI sulla SAU a seminativo può essere dovuta alla diminuzione della SOI e/o all'aumento della SAU a seminativo. La penalità è più elevata se, contestualmente alla diminuzione dell'incidenza sulla SAU a seminativo, la SOI è scesa al di sotto del 95% del valore di riferimento. Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>bassa:</i> la SOI ammessa è almeno pari al 95% della SOI ammessa per la domanda di aiuto; <i>media:</i> la SOI ammessa è inferiore al 95% e almeno pari all'80% della SOI ammessa per la domanda di aiuto Durata: come gravità <i>Come previsto dal CSR, se durante il periodo di impegno ammessa per la domanda di aiuto (cioè se la riduzione è superiore al 20%), l'impegno decade.</i></p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>

<p>I02.1-B Ciascuna parcella oggetto di impegno deve avere una superficie almeno pari a 500 mq</p> <p><i>Una parcella oggetto di impegno può includere più appezzamenti o strisce contigue</i></p>	<p>Amministrativo e in loco</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>La superficie di una o più parcelle oggetto di impegno è inferiore a 500 mq</p>	<p>Una o più parcelle oggetto di impegno interessate dalla violazione</p>	<p>- <u>Se la superficie della parcella oggetto di impegno è ≥ 100 mq e < 500 mq</u>, riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>bassa:</i> superficie ≥ 300 mq e < 500 mq <i>media:</i> larghezza ≥ 100 mq e < 300 mq Durata: come gravità</p> <p>- <u>Se la superficie della parcella oggetto di impegno è < 100 mq</u>, esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>
<p>I02.1-C Ciascuna parcella oggetto di impegno deve avere una superficie non superiore a 4.000 mq</p> <p><i>Una parcella oggetto di impegno può includere più appezzamenti o strisce contigue</i></p>	<p>Amministrativo e in loco (visivo)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>La superficie di una parcella oggetto di impegno è superiore a 4.000 mq</p>	<p>Una o più parcelle oggetto di impegno interessate dalla violazione</p>	<p>- <u>Se la superficie della parcella oggetto di impegno è ≥ 4.000 e ≤ 10.000 mq</u>, si applica una riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>bassa:</i> superf. > 4.000 mq e fino a 7.000 mq <i>media:</i> superf. > 7.000 mq e fino a 10.000 Durata: come gravità</p> <p>- <u>Se la superficie della parcella oggetto di impegno è > 10.000 mq</u>;, per i primi 10.000 mq oggetto di impegno si applica una riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media; per la parte eccedente i 10.000 mq si applica l'esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>
<p>I02.1-D Ciascuna parcella oggetto di impegno deve avere una larghezza minima di 5 metri.</p> <p><i>Una parcella oggetto di impegno può includere più appezzamenti o strisce contigue</i></p>	<p>Amministrativo e in loco</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>La larghezza di una parcella oggetto di impegno è inferiore a 5 m</p>	<p>Una o più parcelle oggetto di impegno interessate dalla violazione</p>	<p>- <u>Se la larghezza della parcella è ≥ 2 m e < 5 m</u>, riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>bassa:</i> larghezza $\geq 3,5$ m e < 5 m <i>media:</i> larghezza ≥ 2 m e $< 3,5$ m Durata: come gravità</p> <p>- <u>Se la larghezza della parcella è < 2 m</u>, esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>

<p>102.1-E Le superfici oggetto di impegno situate a margine di coltivazioni a scopo produttivo devono essere ben distinguibili da queste.</p>	<p>Amministrativo e in loco (visivo)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>Una coltura oggetto di impegno non è ben distinguibile da una coltura produttiva adiacente, in mancanza di un'evidente separazione che consenta di gestire in modo differenziato le due coltivazioni</p>	<p>SOI interessata dalla violazione</p>	<p>Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</p>	<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>
<p>102.1-F Le parcelle oggetto di impegno devono essere distanti almeno 30 metri le une dalle altre. <i>Una parcella oggetto di impegno può includere più appezzamenti o strisce contigue.</i></p>	<p>Amministrativo e in loco</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>Due o più parcelle oggetto di impegno sono distanti meno di 30 metri le une dalle altre.</p>	<p>Due o più parcelle oggetto di impegno interessate dalla violazione</p>	<p><u>Se la distanza fra due parcelle è ≥ 5 metri e < 30 metri</u>, si applica una riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: bassa: distanza ≥ 20 m e < 30 m media: distanza > 5 m e < 20 m Durata: come gravità <u>- Se la distanza fra due parcelle oggetto di impegno è inferiore a 5 metri</u>, le due parcelle si considerano come un'unica parcella ai fini del rispetto del limite massimo di 4.000 mq di superficie. <i>Se una parcella oggetto di impegno è distante meno di 5 m da un'altra, e questa è distante meno di 5 m da una terza (e così via), le parcelle interessate si considerano come un'unica parcella di estensione pari alla somma delle loro superfici ai fini del rispetto del limite massimo di 4.000 mq. (cfr Impegno 101.2-G e relative penalità)</i></p>	<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>

<p>Impegno I02.2</p>	<p>Seminare un miscuglio di almeno due specie erbacee che garantiscano il massimo prolungamento della vegetazione e la scalarità delle fioriture, al fine di favorire la funzione di rifugio della fauna selvatica e l'attività dell'entomofauna. Il beneficiario deve conservare, ai fini dei controlli, idonea documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi.</p> <p>Sui terreni oggetto dell'azione deve essere seminato un miscuglio comprendente leguminose prative quali trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla. La semina deve essere effettuata nel primo anno di impegno entro il 15/5. La quantità di seme per ettaro deve essere quella indicata dal produttore della semente. La densità di coltivazione deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi.</p> <p>La documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi, insieme con i cartellini dei produttori del seme, deve essere allegata alla domanda di aiuto e conservata in azienda fino alla scadenza del periodo di impegno.</p> <p>La semente utilizzata deve essere conforme alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021 "Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625"</p>							
<p>Pertinenti impegni di condizionalità</p>	<p>-</p>							
<p>Elementi di controllo</p>	<p>Tipo di controllo</p>	<p>Epoca di controllo</p>	<p>Azioni correttive</p>	<p>Mancato rispetto dell'impegno</p>	<p>Livello di disaggregazione</p>	<p>Esclusioni / Riduzioni</p>	<p>Specifiche</p>	<p>Base giuridica della penalizzazione</p>
<p>I02.2-A La documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi e i cartellini dei produttori del seme devono essere allegati alla domanda di aiuto</p>	<p>Amministrativo</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organi smo pagatore</p>	<p>Qualora la documentazione allegata alla domanda non risulti completa e leggibile, il richiedente deve trasmettere a sistema la necessaria documentazione integrativa entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio istruttore.</p>	<p>La presenza degli allegati in oggetto è verificata da un controllo informatico in fase di compilazione della domanda. L'inadempienza può verificarsi in caso di incompletezza o illeggibilità o non pertinenza dei documenti allegati alla domanda.</p>	<p>Azione</p>	<p>- Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</p> <p>- Riduzione del pagamento degli anni successivi, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>
<p>I02.2-B La documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi e i cartellini dei produttori del seme devono essere conservati in azienda fino alla scadenza del periodo di impegno.</p>	<p>in loco (documentale)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organi smo pagatore</p>	<p>La documentazione mancante all'atto del controllo in loco deve essere fornita all'Ufficio istruttore entro i 10 giorni successivi alla data del controllo in loco.</p>	<p>La documentazione di acquisto delle sementi e/o i cartellini dei produttori del seme, in tutto o in parte, non sono disponibili in azienda all'atto del controllo in loco</p>	<p>Azione</p>	<p>Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>

<p>I02.2-C Sui terreni oggetto di impegno deve essere seminato un miscuglio comprendente almeno due leguminose prative quali trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla. La semente utilizzata deve essere conforme alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021</p>	<p>Amministrativo e in loco (documentale)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organo pagatore</p>	<p>Risemina conforme alle prescrizioni; trasmissione a sistema della documentazione di acquisto del seme utilizzato per la risemina (evita le penalità per gli anni di impegno rimanenti)</p>	<p>Composizione della semente non conforme alle prescrizioni del bando</p>	<p>Azione</p>	<p>- Esclusione dal pagamento del primo anno - Riduzione del pagamento degli anni successivi (tranne che in caso di azione correttiva) secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>
<p>I02.2-D Sulla superficie oggetto di impegno dev'essere utilizzata una quantità di semente per ettaro almeno pari a quella indicata dal produttore della semente.</p>	<p>Amministrativo e in loco (documentale)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>La quantità di seme utilizzata, risultante dalla documentazione di acquisto, è inferiore alla quantità di riferimento (corrispondente alla quantità per ettaro indicata dal produttore della semente)</p>	<p>Azione</p>	<p>- <u>se la quantità di seme utilizzata è almeno pari al 50% della quantità corrispondente alla SOI</u> (in base alla quantità/ha di riferimento), riduzione del pagamento di ogni anno del periodo di impegno, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>bassa:</i> la quantità utilizzata è inferiore al 90% e almeno pari al 75% della quantità di riferimento; <i>media:</i> la quantità utilizzata è inferiore al 75% e almeno pari al 50% della quantità di riferimento Durata: come gravità - <u>se la quantità di seme utilizzata è inferiore al 50% della quantità corrispondente alla SOI</u>, esclusione dal pagamento del primo anno di impegno e riduzione dei pagamenti degli anni successivi, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>
<p>I02.2-E Le superfici oggetto di impegno devono essere seminate durante il primo anno di impegno entro il 15 maggio</p>	<p>Amministrativo e in loco (documentale e visivo)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>Le superfici oggetto di impegno risultano seminate dopo il 15 maggio del primo anno (es. in base alla documentazione di acquisizione della semente)</p>	<p>Azione</p>	<p>Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>

Impegno I02.3	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo di fertilizzanti, con la possibile eccezione di una fertilizzazione organica alla semina con letami, così come definiti all'art. 3, lettera e), del D.M. 25 febbraio 2016, esclusi gli assimilati ai letami di cui al n. 1) e 2).							
Pertinenti impegni di condizionalità	RM fert sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d'acqua D.lgs 99/1992 disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura D.lgs 152/2006 disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.3 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo di fertilizzanti, con la possibile eccezione di una fertilizzazione organica alla semina con letami, così come definiti all'art. 3, lettera e), del D.M. 25 febbraio 2016, esclusi gli assimilati ai letami di cui al n. 1) e al n. 2).	in loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Viene riscontrato un utilizzo non consentito su una superficie oggetto di impegno (es. presenza di concimi distribuiti in copertura)	SOI interessata dalla violazione	<u>In caso di distribuzione di fertilizzanti</u> (fatta salva la possibilità di una fertilizzazione con letame, esclusi gli assimilati, alla semina), riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media <u>In caso di distribuzione di fanghi in agricoltura o di gessi e carbonati di defecazione derivati da fanghi di depurazione</u> esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno I02.4	Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari							
Pertinenti impegni di condizionalità	CGO 7 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.4 Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari sulle superfici oggetto di impegno	in loco [documentale e visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Viene riscontrato un utilizzo di prodotti fitosanitari su una superficie oggetto di impegno (es. registrazioni di impiego, presenza di erba disseccata)	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>media:</i> il trattamento ha interessato una parcella/appezzamento/striscia oggetto di impegno (per effetto deriva) soltanto per una fascia marginale contigua a una coltura produttiva <i>alta:</i> il trattamento è stato effettuato su una parcella/appezzamento/striscia oggetto di impegno Durata: come gravità		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno I02.5	Mantenere le aree ad impegno in efficiente stato vegetativo, reintegrando le eventuali fallanze; mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti							
Pertinenti impegni di condizionalità	Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.5-A Le superfici oggetto di impegno devono essere mantenute in efficiente stato vegetativo, reintegrando le eventuali fallanze	in loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Su una superficie oggetto di impegno, in presenza della documentazione di acquisto del seme, l'inerbimento copre meno del 50% della superficie o è assente	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

<i>Continua l'elemento di controllo 102.5-A</i>					Rimanente SOI dell'azione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, in base all'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva dell'azione, secondo entità, gravità e durata: Entità <i>bassa:</i> incidenza > 5% e fino al 20% <i>media:</i> incidenza > 20% e fino al 40% <i>alta:</i> incidenza > 40% Gravità: come entità Durata: come entità		
102.5-B Le aree inerbite devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Su una superficie oggetto di impegno, viene riscontrata la presenza di rifiuti su una parcella oggetto di impegno	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)
102.5-C Le aree inerbite non devono essere impiegate per il transito o l'accesso agli appezzamenti	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Su una superficie oggetto di impegno, la coltivazione risulta calpestata per il transito o l'accesso agli appezzamenti	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno I02.6	Al fine di favorire la ricrescita delle essenze seminate, effettuare uno sfalcio all'anno con asportazione del prodotto ottenuto entro due settimane dalla data dello sfalcio, evitando il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio per non compromettere la riproduzione della fauna selvatica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree "Natura 2000"							
Pertinenti impegni di condizionalità	Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.6-A Effettuare uno sfalcio all'anno	In loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organo pagatore	Non previste	In una superficie oggetto di impegno, mancato rispetto dell'impegno a effettuare uno sfalcio all'anno .	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

<p>I02.6-B Asportare l'erba tagliata entro due settimane dalla data dello sfalcio</p>	<p>In loco [documentale e visivo]</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>Su una superficie oggetto di impegno è presente dell'erba sfalciata (non rimossa) sul terreno a più di due settimane dalla data dello sfalcio (risultante dal registro delle operazioni colturali)</p>	<p>SOI interessata dalla violazione oggetto di impegno interessate dalla violazione</p>	<p>Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)</p>
<p>I02.6-C Non sfalciare l'erba nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio</p>	<p>In loco (documentale e visivo)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>Su una superficie oggetto di impegno è stato effettuato uno sfalcio/trinciatura durante il periodo di divieto .</p>	<p>SOI interessata dalla violazione oggetto di impegno interessate dalla violazione</p>	<p>Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)</p>
<p>SOI rimanente</p>						<p>- <u>Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è fino al 40%</u>, riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: in base all'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale: <i>bassa:</i> incidenza >3% e fino al 10% <i>media:</i> incidenza >10% e fino al 25% <i>alta:</i> incidenza >25% e fino al 40% Gravità: come entità Durata: come entità - <u>Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è >40%</u>, esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione.</p>		

Impegno I02.7	Mantenere un registro delle operazioni colturali							
Pertinenti impegni di condizionalità	Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.7 Presenza in azienda delle registrazioni relative alle operazioni colturali (es. semina, sfalci/trinciature) effettuate sulle superfici oggetto di impegno	in loco (documentale)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Mancanza o incompletezza delle registrazioni relative alle operazioni colturali effettuate	Azione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>bassa:</i> registrazioni incomplete <i>media:</i> registrazioni del tutto assenti Durata: come gravità		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)